

N. 1777

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, VALENTINO e
BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996

Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l’abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 1° dicembre 1970, n. 898, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del divorzio: la possibilità di conseguire pronuncia giudiziale di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

È probabilmente superfluo rammentare come l'introduzione del divorzio sia stata fonte di numerose tensioni all'interno del sistema politico e sociale del nostro Paese, tensioni che sono culminate con l'indizione nel 1975 di un *referendum* che ne proponeva l'abolizione. Ma non è viceversa inutile ricordare, giacché la stessa non si è modificata nel tempo, come la tesi referendaria già allora sostenuta dai cosiddetti abolizionisti avesse preso le mosse essenzialmente dalla considerazione che la possibilità di sciogliere il matrimonio poteva rappresentare un pericolo per la stabilità del vincolo matrimoniale in se stesso.

E non solo.

Le tensioni e l'incertezza di quegli anni, che vedevano peraltro l'Italia affrontare - anche sotto altri profili - un passaggio molto delicato della sua storia, la repentina spinta al cambiamento dei costumi sociali, la sostanziale impreparazione della classe politica a governare tali cambiamenti in una normale dialettica istituzionale scevra da opposte pregiudiziali ideologiche, portarono molti ad identificare la legge del divorzio come un attentato alla coesione stessa della società italiana.

La vittoria dei «no» all'abrogazione del divorzio, pur ampia, non fu sufficiente a celare la sofferenza che stava alla base di una tale scelta, che era certo una scelta di «libertà», ma che era anche - in qualche modo - un allontanarsi da un tipo di mondo e di tradizione per immettersi su una strada nuova che da molti era considerata incerta e pericolosa.

La successiva evoluzione del costume e delle situazioni sociali portarono tuttavia al superamento delle tendenze più estremistiche su temi quali la famiglia o i rapporti intergenerazionali, e ciò - unitamente al generale ripensamento negli anni '80 dei temi del privato - dimostrò che il divorzio in realtà non poneva in alcun modo in pericolo la stabilità del vincolo matrimoniale, ma si configurava semplicemente per quello che è, cioè una via d'uscita da situazioni di vita coniugale non altrimenti risolvibili.

D'altra parte le statistiche in materia dimostrano essenzialmente due cose. Per un verso che il fenomeno delle separazioni, seppur in presenza di un tendenziale aumento negli anni (dalle 33.476 separazioni del 1983 alle 51.445 del 1995), risulta nella soglia «fisiologica» del 18% rispetto alle unioni matrimoniali.

Per un altro verso, che una tale percentuale non è sicuramente configurante un pericolo per la sopravvivenza del vincolo matrimoniale che permane, in tutta la sua sostanza, del tutto stabile.

Vi è, inoltre, da dire che i dati italiani sono in ogni caso ben lontani da quelli di altri Paesi europei (trascurando, quindi, quelli statunitensi che sono forse rappresentativi di una cultura, sul punto, assai diversa dalla nostra) e fanno ritenere, anche nel concreto, che il permanere nel tempo della possibilità di sciogliere il matrimonio, non ha portato ad una «banalizzazione» della scelta matrimoniale in sé.

Conferma di ciò è peraltro rinvenibile anche nel dato statistico più specificamente riguardante i divorzi, che è rimasto costante nel tempo (27.350 nel 1991 e 27.510 nel 1995).

Se dunque è certo che il divorzio si pone solo come rimedio specifico al fallimento di singole vicende di vita, e non come un proposito d'attentato alla stabilità dell'istituto

matrimoniale, occorre per conseguenza che non siano aggravate le situazioni personali nelle quali vengono a trovarsi coloro che, a volte anche non certo per propria scelta, sono nella condizione di dover intraprendere questo difficile cammino.

Occorre inoltre osservare, su questo tema, che non è certo frapponendo ostacoli allo scioglimento del matrimonio che si rende più saldo il vincolo coniugale.

Anzi!

È infatti del tutto dimostrato che in numerose occasioni gli ostacoli all'ottenimento del divorzio amplificano soltanto problemi già esistenti e non ne risolvono alcuno.

Già da questo presupposto e nella relativa direzione ebbe peraltro a muoversi la legge 6 marzo 1987, n. 74, con la quale fu abbreviato (da cinque a tre anni) il tempo intercorrente dalla separazione personale dei coniugi all'ottenimento del divorzio. L'abbreviazione di tale termine ha permesso ai coniugi di ridurre nel tempo la durata di quella situazione ibrida di «separati» che, sia dal punto di vista personale, sia da quello economico, lascia in sospeso tutta una serie di rapporti che di fatto sono già venuti meno.

Ma il periodo di separazione - in mancanza di altri stimoli - necessariamente viene in definitiva ad essere vissuto dagli interessati solo come una forma (ulteriore) di sanzione al fallimento matrimoniale.

Vi è quindi da dire che la questione può ritenersi in definitiva correttamente affrontata, solo a condizione che sia dato luogo all'esatta identificazione dello scopo per cui un periodo di separazione deve essere richiesto prima dell'ottenimento del divorzio.

Esclusa la finalità sanzionatoria, in nessun modo giustificabile, non resta che individuare lo stesso nella considerazione che sia opportuno lasciare ai coniugi un tempo per ripensare alle proprie scelte, per meglio soppesarle, per valutarne le conseguenze, sia negative sia positive, prima di renderle definitive, attraverso lo scioglimento del matrimonio.

Se così è, come diversamente non potrebbe essere, la questione si sposta allora nella direzione del tentativo di un'esatta, ancor-

chè necessariamente uniforme, calibratura di tale tempo da frapponersi tra la fase (provvisoria) della separazione e quella (definitiva) del divorzio. Si tratta di un tema certamente indaginoso, perchè nello stesso determinano influenza sia aspetti di carattere personale, riguardanti cioè la stretta sfera dell'individuo e delle sue capacità di reazione a situazioni a volte patologiche, sia aspetti di carattere sociale, anche coincidenti con la capacità dell'ambito familiare e delle pubbliche strutture di garantire apporti solidali ed utili, a chi sia nella condizione di non poter risolvere con proprie esclusive risorse situazioni di sofferenza, di sovente peraltro non generate da fatti strutturali, ma piuttosto originate dalla ben più banale incapacità di una lettura serena di semplici difficoltà quotidiane.

Si tratta dunque di immaginare non solo quale sia il tempo «utile» che deve intercorrere tra separazione e divorzio, ma anche (e forse soprattutto) «come» tale tempo debba essere utilizzato.

Senza che un'utile risposta in tal senso sia rinvenibile negli impianti normativi ora vigenti (sia per ciò che concerne l'istituto della separazione, sia per quello del divorzio), da cui è invero impossibile evincere con certezza quale siano stati la filosofia e i propositi legislativi, se non - forse - quelli del semplice compromesso. Sembra, infatti, per un verso, che i reiterati tentativi di conciliazione che la legge (tanto nella separazione, quanto nel divorzio) dispone siano praticati da parte del presidente del tribunale, abbiamo più una funzione meramente dimostrativa di un interesse invero solo apparente da parte dello Stato verso la coesione della famiglia in procinto di separarsi, piuttosto che una reale funzione di aspettativa di un obiettivo concretamente realizzabile.

Dimostrazione ne è, che pressochè nessun tentativo di conciliazione risulta in sostanza mai essersi concretizzato in un risultato, tant'è vero che - nella norma - esso è ora praticato senza alcun sostanziale contenuto e solo come passaggio burocratico.

E, d'altro verso, la attuale durata del periodo della separazione (come riduttiva-

mente modificata dalla novella del 1987), non coordinata con nessun altro strumento nemmeno procedurale, non può in realtà che essere letto che come una semplice «diminuzione della pena» (da cinque a tre anni), cui deve soggiacere chi è incappato nella sventura di un'unione coniugale non felice o non fortunata.

In definitiva, dunque, ancora una volta si è trattato - con la citata novella del 1987 - di una semplice, e non costruttiva, abbreviazione del periodo di sospensione obbligatoria della possibilità di ottenere nuovamente la propria libertà di stato civile.

Con ulteriore tradimento concettuale della finalità della separazione, quale fu sostenuta - come si è sopra ricordato - anche nel dibattito conseguente all'introduzione del divorzio, e con la conclusione da trarsi secondo cui l'elemento temporale è - di per se stesso - da ritenersi pressochè ininfluente.

La proposta innovativa contenuta in questo disegno di legge si muove dunque dai preindicati presupposti e mira - nella sua linea generale - a conseguire due risultati.

Da una parte, quello di definitivamente escludere il dubbio di contenuto sanzionatorio del periodo tra separazione e divorzio, facendo sì che le situazioni irriducibili o irrimediabili possano trovare soluzione in tempi ragionevolmente contenuti, ancorchè ciò sia disposto avvenga in maniera controllata nell'interesse della parte (eventualmente) più debole.

Da altra parte, quello di tentare un utilizzo reale delle risorse di professionalità, di esperienza e di capacità morale dei magistrati preposti alla risoluzione delle vicende familiari: fornendo ad essi adeguati strumenti, anche procedurali, attraverso cui sia possibile dare accentuazione agli sforzi conciliativi.

Si vuole insomma sostenere che il collaudato impianto normativo sino ad oggi vigente non dà accettabili risposte, e diviene conseguentemente solo punitivo, giacchè individua nel divorzio tra i coniugi il momento dello «strappo» fra di essi, e non già - come in realtà è - nel momento della separazione.

Il nuovo modello proposto, viceversa, assumendo che se «strappo» si è verificato prima dell'accesso dei coniugi davanti al magistrato, non vi sarà rimedio possibile (tantomeno attraverso un passivo decorso di tempo), con la conseguenza che tanto vale allora accelerare il recupero di libera capacità affettiva da parte degli interessati, muove invece passi decisi verso il possibile rimedio in quei casi in cui il predetto «strappo» ancora non abbia contorni definiti.

Possibile rimedio, che è individuato nella capacità conciliativa del magistrato che, non solo valendosi della propria autorevole statura, ma anche dispensando la propria esperienza (ben si sa che le vicende di vita familiare sono spesso tanto uguali fra loro, quanto cento identici spartiti musicali, suonati in cento diversi concerti), può concretamente incidere perchè i coniugi si determinino a più serena lettura delle loro vicende, ritrovando gli spazi di dialogo eventualmente perduti.

Il testo normativo che il disegno di legge propone è composto da sette articoli, il primo dei quali - destinato ad integrare le previsioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina del divorzio) - ha la funzione di consentire la proposizione della domanda di separazione consensuale, con richiesta di pronuncia del divorzio contestualmente alla relativa omologazione.

La norma è quindi derogativa dell'articolo 3 della detta legge, che prevede un termine di tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente in sede di separazione, perchè possa essere proponibile la richiesta di divorzio.

Non è casuale la scelta della disciplina separata (attraverso l'introduzione di un articolo 3-bis nella citata legge) e la stessa trae logica da due distinti e precisi intendimenti.

In primo luogo quello di assicurare, (mantenendo in vigore la previsione dell'articolo 3), libertà ai coniugi che si separano consensualmente di non dar mai luogo al successivo scioglimento del matrimonio, ovvero di procedervi trascorso un termine più ampio di quello che il disegno di legge propone.

In secondo luogo, quello di limitare la portata dell'innovazione normativa ai soli casi di volontà consensuale «piena», cioè come tale determinatasi fin all'inizio in entrambi i coniugi, con esclusione dell'equiparazione (prevista nell'esistente articolo 3) tra separazione consensuale e separazione giudiziale conciliata in separazione consensuale.

Gli articoli da 2 a 5 hanno contenuti processuali ed il relativo obiettivo è perseguito con l'inserimento di norme complementari ed aggiuntive all'articolo 711 del codice di procedura civile.

Alternativa possibile sarebbe stata quella di regolare il procedimento del divorzio «nuovo» nell'ambito della legge di disciplina generale dell'istituto, ma si è preferito diversamente operare, stante il collegamento (non solo temporale) tra la pronuncia del divorzio e l'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale.

L'articolo 2 è, poi, in particolare dedicato all'individuazione del contenuto dell'istanza (significativo il richiamo - in tema di condizioni accessorie - dei criteri che si desumono dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970) e dei relativi documenti.

Con l'ulteriore previsione dei relativi termini di trattazione, destinati ad imprimere al processo un ritmo preciso e qualificabile come accelerato, solo ad un esame superficiale.

Più correttamente può infatti dirsi che, nel caso in esame, l'accelerazione non può ritenersi come risultato temporale, ma - piuttosto - come conseguenza derivante dalla ragionata scelta di una necessità di concentrazione, in termini di sistematicità, dell'opera di conciliazione svolta dal magistrato.

In altre parole, ritenuto che la conciliazione tra i coniugi tanto ha possibilità di felice risultato, quanto è intensa e sistematica l'azione di mediazione del magistrato, si è voluto imprimere alla medesima un ritmo serrato, accentuativo del suo significato e della sua rilevanza.

Un'attenuazione (per così dire difensiva) di tale principio è viceversa contenuta nella seconda parte del comma 7 dell'articolo 2,

riguardante esclusivamente i coniugi con prole.

In tale fattispecie si è infatti ritenuto che il richiamo dei coniugi alle loro responsabilità di genitori dovesse essere accompagnato da uno spazio di tempo più ampio.

La centralità del ruolo del magistrato, vero cooperatore dei coniugi nella ricerca di una soluzione nuovamente coesiva fra loro, si commenta da sé anche nella flessibilità di intervento che è per lo stesso prevista nei commi 8 e 9 del medesimo articolo 2.

Nemmeno senza ragione è la previsione contenuta nella seconda parte del comma 8 (poi ripresa nel successivo articolo 3), riguardante la facoltà per il magistrato di imporre la produzione di documenti attestanti il reddito dei coniugi.

La stessa, ancorché inusuale nel caso di consenso alla separazione o al divorzio, mira infatti a consentire al tribunale, prima, e al pubblico ministero poi, un controllo dell'equità delle condizioni economiche destinate ad essere recepite nella sentenza con riferimento alla prole.

L'articolo 3 è relativo alla pronuncia che il tribunale è chiamato ad emettere, di omologazione della separazione e di scioglimento del matrimonio, con contestuale previsione dell'inappellabilità della sentenza limitatamente ai coniugi.

L'articolo 4 garantisce al coniuge che abbia un ripensamento, di vanificare il procedimento introdotto, senz'altra formalità che quella di astenersi dal comparire alla udienza fissata (tanto davanti al presidente, quanto per la finale pronuncia del tribunale).

L'articolo 5 contiene il richiamo (attraverso articolo aggiunto «a chiusura») delle norme applicabili, tutte tratte dal regime ordinario del divorzio e, fra queste, ha particolare rilievo la riserva di impugnazione della sentenza da parte del pubblico ministero, riserva di impugnabilità che è limitata alle questioni inerenti ai figli minori e che è concettualmente collegata con le già ricordate disposizioni in materia di obbligo di esibizione dei documenti redattuali, pensato come strumento finalizzato

- in quanto supporto tecnico - al sostegno della detta eventuale impugnazione.

L'articolo 6 ha, infine, la funzione di determinare una sorta di «disciplina transitoria», perchè non risultino ingiustamente penalizzate posizioni già consolidate attraverso il pregresso regime normativo, ovvero in corso di consolidamento.

L'articolato è pensato - in tale logica - in maniera da essere funzionale alle varie ipotesi prospettabili.

Il vaglio parlamentare del disegno di legge potrà certamente condurre ad integrazione e miglioramento del testo, di cui - tuttavia - è rivendicato non solo il carattere innovativo, ma anche la costruttività di proposito, nel rispetto del principio di libertà del singolo individuo e con il temperato bilanciamento delle opposte esigenze anche legate a principi di carattere religioso, ideologico e culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. 1. Oltre che nei casi previsti dal numero 2, lettera *b*), dell'articolo 3, può essere pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche contestualmente all'omologazione della separazione consensuale, quando ne è fatta richiesta da entrambi i coniugi ai sensi degli articoli 711-*bis* e seguenti del codice di procedura civile».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 711 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 711-*bis*. - (*Separazione consensuale e contestuale istanza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio*) - Nel caso di richiesta di pronuncia di sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i coniugi devono proporre con il ministero di un difensore la relativa domanda in forma espressa al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della predetta legge, depositando la relativa istanza unitamente al ricorso ai sensi dell'articolo 711.

L'istanza, a pena di nullità, deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi e deve altresì contenere:

- a) l'indicazione del giudice;
- b) il nome, il cognome e le complete generalità dei coniugi e dei figli legittimi, legittimati o adottati;

c) le condizioni, anche di carattere economico e patrimoniale, inerenti i coniugi e la prole, conformi, in quanto possibile, alle indicazioni e ai criteri contenuti nell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

d) la espressa richiesta che il tribunale, contestualmente all'omologa della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711, quarto comma, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, ovvero di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

L'istanza deve essere corredata da copia dell'atto integrale di matrimonio, da certificazione attestante la residenza dei coniugi e la composizione della famiglia.

Il cancelliere dà comunicazione dell'istanza all'ufficio dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce al relativo atto.

Il presidente o il giudice da lui delegato fissa, con provvedimento in calce al ricorso per separazione consensuale, udienza di comparizione dei coniugi davanti a sè, dando atto della proposizione da parte degli stessi dell'istanza di cui al secondo comma, e li sente prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione e valutando le ragioni espresse da entrambi. L'udienza di comparizione deve essere fissata entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso.

Se i coniugi si conciliano, il presidente ne dà atto nel processo verbale. In caso contrario, fissa udienza di personale comparizione degli stessi davanti al tribunale in camera di consiglio per le pronunce di cui al secondo comma, lettera d), assumendo, in tal caso, i provvedimenti provvisori che reputa necessari ed opportuni, ivi compresi quelli inerenti l'eventuale cessazione dell'obbligo alla coabitazione.

L'udienza di comparizione dei coniugi di cui al sesto comma deve essere fissata entro novanta giorni da quando gli stessi sono stati sentiti dal presidente a norma del quinto comma. Nel caso in cui vi sia prole minore, il presidente deve fissare la stessa nel medesimo termine di cui sopra,

decorrente dal centottantesimo giorno dalla comparizione dei coniugi davanti a sè.

Il presidente, con il provvedimento di fissazione dell'udienza davanti al tribunale in camera di consiglio, può altresì disporre che i coniugi compaiano nuovamente davanti a sè, in una udienza contestualmente fissata, e in ulteriori della cui fissazione fa riserva, qualora ritenga utile sentire nuovamente gli stessi e verificare ulteriori possibilità di loro conciliazione. Può altresì disporre che i coniugi presentino la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa al proprio reddito e al patrimonio personale e comune.

L'udienza di comparizione dei coniugi davanti al tribunale in camera di consiglio fissata a norma del comma 6 è differita di sessanta giorni, a richiesta anche di uno solo di essi, ovvero per decisione del presidente a seguito di nuova audizione dei coniugi a norma dell'ottavo comma».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 711-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 711-*ter.* - (*Omologazione della separazione consensuale e pronuncia della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*) - Il tribunale, a seguito dell'istanza di cui all'articolo 711-*bis*, ascoltata la relazione del presidente e sentiti i coniugi, nonchè disposta se ritenuto necessario ogni opportuna indagine in relazione alle documentazioni attestanti i redditi e il patrimonio dei coniugi, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero qualora vi sia prole minore, provvede per l'omologazione della separazione consensuale e pronuncia sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, ovvero di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

I coniugi, con apposita dichiarazione sottoscritta di cui è dato atto nel verbale di personale comparizione davanti al tribunale in camera di consiglio, devono confermare

le domande proposte e dichiarare la propria rinuncia all'impugnazione della sentenza.

Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi sono statuite con la sentenza, semprechè il tribunale non ritenga che quelle inerenti i figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi. In tal caso si applica la procedura prevista dal comma 8 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 7».

Art. 4.

1. All'articolo 711 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«711-*quater*. - (*Mancata comparizione del coniuge*) - La mancata comparizione senza giustificato motivo anche di uno solo dei coniugi, all'udienza di comparizione davanti al tribunale in camera di consiglio a norma dell'articolo 711-*bis*, commi quinto e ottavo, ovvero per essere sentito dal presidente, equivale a rinuncia all'istanza di cui all'articolo 711-*bis*.

In tal caso il presidente procede a norma dell'articolo 706, comma secondo e seguenti.

Art. 5.

1. All'articolo 711 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«711-*quinques*.- (*Norme applicabili*) - Alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 711-*ter* si applicano le norme contenute nell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, 10 e 11, nonchè nell'articolo 6, commi 1 e 12, nell'articolo 8, commi da 2 a 7, e negli articoli 9, 10, 12, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinques* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 si applicano anche alle separazioni con-

sensuali già omologate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle pendenti.

2. Nel caso delle separazioni consensuali per le quali è già stato pronunciato decreto di omologa ai sensi dell'articolo 711, quarto comma, del codice di procedura civile, ovvero nel caso in cui il decreto è pronunciato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coniugi - anche qualora non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, numero 2, lettera *b*), secondo capoverso, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - hanno facoltà di proporre l'istanza prevista dall'articolo 711-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Il presidente o il giudice dallo stesso delegato fissa, con provvedimento in calce all'istanza, udienza di personale comparizione dei coniugi davanti a sè per gli adempimenti previsti dall'articolo 711-*bis*, quinto comma, del codice di procedura civile.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 711-*bis*, sesto comma e seguenti, nonché di cui agli articoli 711-*ter* e *quater* del codice di procedura civile, limitatamente alle parti concernenti la pronuncia della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

5. Nel caso di procedimento di separazione consensuale per il quale non sia stata tenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza di personale comparizione dei coniugi davanti al presidente, questi -, all'atto in cui i coniugi compaiono davanti a sè - deve informarli che essi hanno facoltà di proporre la domanda di cui all'articolo 711-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile. Ove i coniugi dichiarino di volersi avvalere di tale facoltà, il presidente fissa nuova udienza di comparizione degli stessi davanti a sè, assegnando termine intermedio perentorio per il deposito dell'istanza di cui all'articolo 711-*bis*, secondo comma.

6. Il presidente o il giudice da lui delegato sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente nel corso dell'udienza fissata a norma del comma 5, tentandone la conciliazione e valutando le ragioni espres-

se da entrambi. Si procede quindi a norma dell'articolo 711-*bis*, sesto comma e seguenti, nonchè degli articoli 711-*ter* e 711-*quater* del codice di procedura civile.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.